

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "Scuola di dialogo interreligioso e interculturale APS"

ART. 1 - (Denominazione)

E' costituita, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Scuola di dialogo interreligioso e interculturale"** di seguito indicata come Associazione.

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017. A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà **"Scuola di dialogo interreligioso e interculturale Aps"**

L'Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità, aderisce mediante sottoscrizione di espresso protocollo alla rete nazionale A.C.L.I. aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani aps - Associazione di Promozione Sociale - di cui condivide pienamente gli scopi, le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.

ART. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede legale in *viale Amendola n. 81, nel Comune di Eboli (Sa)*

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 3 - (Statuto e sua efficacia)

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4 - (Finalità)

L'Associazione si propone di affermare il valore e la dignità del dialogo, unica via da percorrere insieme, perché si edifichi una società fondata sull'accoglienza e sul rispetto religioso e culturale.

Promuove la conoscenza del vasto patrimonio umano presente sul territorio favorendo l'incontro tra i membri delle diverse espressioni culturali e tradizioni religiose, nella convinzione che tutte convergono nella ricerca del vero bene dell'uomo. Il dialogo, non finalizzato alla conquista della sola pacifica convivenza o di una rassegnata tolleranza, è l'unica via per raggiungere una pace vera nella quale scompaiono i concetti di aggressore o straniero.

I membri dell'Associazione, espressione di questa ricchezza religiosa e culturale, convinti che il dialogo, arte nobile e difficile, richiede un paziente e articolato percorso formativo, si impegnano a offrire opportunità di conoscenza reciproca, attraverso momenti di ascolto e adeguati strumenti educativi, interagendo così con gli enti locali e le istituzioni scolastiche. Gli stessi si impegnano a compiere un cammino nel comune esercizio del dialogo fatto di condivisioni di esperienze e di gesti concreti di fratellanza. Nel perseguire la finalità l'Associazione:

- propone e sottoscrive protocolli di intesa con le istituzioni ed EE.LL. del territorio, perché si realizzi un percorso progettuale congiunto teso all'affermazione di una cultura fondata sul rispetto e l'integrazione, sull'accoglienza e la cooperazione di tutte le componenti culturali e religiose;
- entra in relazione con le scuole presenti sul territorio perché il dialogo interreligioso e interculturale e l'accoglienza rientrino a pieno titolo nei programmi educativi istituzionali favorendo una crescita integrale delle nuove generazioni;
- individua strumenti e metodi affinché il principio di libertà religiosa venga attuato in Italia oltre ogni discriminazione;
- promuove e diffonde la conoscenza dei temi posti dal pluralismo culturale e religioso per contrastare ogni pregiudizio;
- attua iniziative finalizzate alla formazione, quali: corsi, seminari, convegni, rassegne e concorsi, rivolte al mondo della scuola, dell'Università, della cultura e dell'informazione, agli operatori dei servizi e più in generale a chiunque voglia conoscere e approfondire le problematiche poste dalla società multiculturale e multireligiosa;

- individua adeguati percorsi di formazione affinché sempre di più “le religioni possono essere vie di fratellanza anziché muri di separazione”;
- produce materiali multimediali che pongano al centro l’informazione su argomenti che riguardano il dialogo interreligioso la formazione di una società inclusiva e interculturale;
- promuove e/o gestisce luoghi e strutture che siano funzionali alle attività e alle iniziative dell’associazione.

In tale ottica, l’Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi dei propri soci, in un’ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale e di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie

ART. 5 - (Attività)

L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui di cui all’art. 5 co. 1, *lett. a* del d.lgs. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui di cui all’art. 5 co. 1, *lett. d* del d.lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui all’art. 5 co. 1, *lett. i* del d.lgs. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all’art. 5 co. 1, *lett. v* del d.lgs. 117/2017;

L’Associazione, fermo quanto stabilito nel presente articolo, può svolgere attività diverse di cui all’ art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio direttivo.

Per quanto sopra, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell’ambito delle attività di interesse generale individuate, sia nell’ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale.

ART. 6 - (Volontariato)

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 5 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla Rete associativa.

L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

ART. 7 - (Soci)

Possono aderire ed iscriversi alla Associazione acquisendo così la qualifica di Socio, tutte le persone fisiche, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano e condividano le finalità dell'Associazione ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti e per tali ragioni siano mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

ART. 11 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (*eventuale*);
- Organo di revisione (*eventuale*);

ART. 12 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente *la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione*. Comunicazione che può avvenire a mezzo lettera ordinaria, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno ($\frac{1}{4}$) un quarto dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o Rendiconto economico per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;

ART. 8 - (Ammissione dei Soci)

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 15 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 9 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART.10 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo che, a sua volta, informa l'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Validità Assemblea)

E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (*o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno*).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci (*maggioranza inderogabile*).

Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.

ART. 15 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 7 membri e comunque sempre dispari, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per quattro (4) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due (2) mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori sdiano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;*
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;*
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;*
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;*

Svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta e ove ne ricorrano i presupposti.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione nei modi definiti da regolamenti attuativi.

Possono essere candidati all'elezione nel direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

Il Consiglio direttivo può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

- a) firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti l'Associazione;*
- b) cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;*
- c) predispone ed illustra al Consiglio direttivo, il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.*

Il Presidente e il responsabile dell'Amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

I componenti del Consiglio direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

Qualora un componente il Consiglio direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di

mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente.

Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo direttivo.

Per iniziativa della maggioranza dei soci intervenuta in Associazione, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti dell'organo direttivo a condizione che:

- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea che convoca sia in caso di adunanza ordinaria che straordinaria.

Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

Il presidente dura in carica quanto l'organo direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente vicario (in caso di due o più vice Presidenti) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento*

- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*
- *attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.*

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 - (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificate dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 6 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse.

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni

e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ART. 20 - (Bilancio di esercizio e Libri sociali)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa) viene predisposto dal Consiglio direttivo formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura dell'organo direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 6.

Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al presente articolo, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art.6, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.

Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 21 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 e 14. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

